

COMUNE DI ARDORE

Provincia di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo

L'anno duemilaotto addì 2 del mese di Maggio, alle ore 12,05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N. Ord	Cognome e Nome		Qualifica	Presente (Si - No)
1	Campisi	Giuseppe	Sindaco	NO
2	Sansotta	Arch. Bruno	Assessore - Vice Sindaco	Si
3	Marzano	Rag. Ferdinando	Assessore	No
4	Muscatello	Rag. Filomena	Assessore	Si
5	Pelle	Dott. Vincenzo	Assessore	Si
6	Ferrò	Dott. Domenico	Assessore	No
7	Labadessa	Prof. Domenico	Assessore	si

Presiede la seduta il Vice Sindaco, **Sansotta** Arch. Bruno;

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Arturo Tresoldi;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

Dichiara aperta la riunione

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune, nel rispetto di quanto dispone il legislatore per il contenimento della spesa pubblica e per l'assunzione del personale, può conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), esclusivamente per esigenze alle quali non può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;

Precisato che tali incarichi rappresentano una modalità di reperimento di personale all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si configura come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;

Dato atto che le collaborazioni vanno utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e che, pertanto, tali rapporti di lavoro sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici/di obiettivi dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;

Evidenziato che, per effetto dell'art. I del D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 (c.d. riforma "Biagi"), il citato decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;

Ritenuto, pertanto, che le pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche i Comuni, possano continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tener conto delle disposizioni previste nell'art. 61 e ss. del citato Decreto Legislativo n. 276/2003, mantenendo, quindi, il riferimento all'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, la cui previsione, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 1/2004, non ha subito modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006 e visto, altresì, l'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano il conferimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale che coordinata e continuativa;

Fatto proprio quanto riportato nella circolare 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata, si reputa possibile ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo;

Riscontrato che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), al comma 116 dell'art. 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, le province ed i comuni possano avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Precisato che il Di. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006, all'art. 32, comma 6-bis dispone, testualmente: "... *Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione* "...;

Che, recentemente, la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 3 commi 18, 55, 56, 57 e 76 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, Prevedendo:

- a) l'efficacia dei contratti di consulenza (da estendersi a tutte le collaborazioni) dal momento della Pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, del nominativo, oggetto dell'incarico e relativo Compenso (comma 18);
- b) l'adozione di uno specifico regolamento disciplinante i criteri e le modalità di conferimento dei Suddetti incarichi da considerarsi come integrativo al regolamento di ordinamento degli uffici e dei Servizi (comma 56);
- e) la previsione del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna nell'ambito di un Programma annuale approvato dal Consiglio Comunale (con esclusione degli incarichi di Progettazione/direzione lavori e di patrocinio e difesa del Comune in giudizio comma 55);
- cJ) la trasmissione, per estratto, del suddetto regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della

Corte dei Conti (comma 57);

e) l'integrazione dell'art.7, comma 6° del D.Lgs 165/2001 laddove all'espressione "*di provata competenza*" viene sostituita la seguente: "*di particolare e comprovata specializzazione Universitaria* ~";

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di uno specifico Regolamento per il Conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, così Come riportato nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto Che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i Responsabili delle Aree nel caso in cui si

Intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, inoltre, che i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004, n. 4 e n. 21 del 21 dicembre 2006, nonché dall'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatisi più volte sulla materia, e dalla nuove disposizioni della legge finanziaria 2008, potranno consentire ai Responsabili delle Aree, una gestione comune dei relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori contenuto nel Regolamento;

Ritenuto che, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di Collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso altresì, atto che del presente Regolamento verrà data informativa alle rappresentanze sindacali Unitarie ed alle organizzazioni sindacali, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella Legge n. 248/2006;

Viste le Leggi n. 296/2007 e n. 244/2007;

Visto il codice civile;

Visto il codice di procedura civile;

Visto, in particolare, le circolari 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 21 dicembre 2006, n. 21;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi,

DEL B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, composto da n. 16 (sedici) articoli che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che competerà agli organi gestionali, l'eventuale affidamento di incarichi esterni di collaborazione, ricorrendone i presupposti di fatto;
- 3) di inserire il presente regolamento nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) di trasmettere il presente atto alle RRSS, U Organizzazioni Sindacali ed ai Responsabili

delle Aree per i successivi provvedimenti

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il medesimo risultato,

D ELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 26712000.

COMUNE DI ARDORE
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

Art. 2 Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di Spesa

Art. 3 Ricorso ai collaboratori esterni

Art. 4 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Art. 5 Accertamento delle condizioni per la Utilizzazione delle risorse interne

Art. 6 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 7 Modalità e criteri per la selezione degli esperienze mediante procedure comparative

Art. 8 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

Art. 9 Liste di accreditamento di esperti ;

Art. 10 Disciplinare di incarico ;

Art. 11 Settore;

Art. 12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico;

Art. 13 Pubblicizzazione degli incarichi ;

Art. 14 Registro degli incarichi ;

Art. 15 Norma transitoria ;

Art. 16 Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

7. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori

Art. 2

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Responsabili di Area sulle esigenze prevedibili
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse Successivamente alla sua approvazione
3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi, non può essere superiore a quella dell'esercizio 2007, ridotta del 10% (o quella media del triennio 2005/2006/2007 ridotta del 10%); il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione

Art. 3

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili delle Aree che intendono avvalersene (di seguito: responsabili competenti) i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono *essere conferiti* ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributo di qualificata professionalità *di livello universitario*.
 - c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni autorizzazioni o qualificazione anche comporti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e

compenso della collaborazione

l'importo del compenso, adeguatamente motivato deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esenzione della prestazione oggetto dell'incarico;

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 42, salvo quanto previsto dal successivo art. 44.

Art. 5

Accertamento delle condizioni per la Utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo all'interno della propria organizzazione delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, viene seguita la seguente procedura:

a) il responsabile competente invia al Segretario/Direttore Generale una relazione contenente la Specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;

b) il Segretario/Direttore Generale invia ai responsabili delle altre Aree, apposita richiesta di accertamento in ordine alla presenza nell' Area della professionalità richiesta;

c) i responsabili delle altre Aree forniscono la documentata e motivata illustrazione dell'esito, positivo o negativo, dell'accertamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal

Generale e formalmente comunicata al responsabile competente e, comunque, decorsi 10giorni dalla richiesta inoltrata senza aver ottenuto alcuna attestazione

3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l'ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo

Art. 6

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo **non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni**, nel quale siano evidenziati:

a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

- c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro **cui** devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e Continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore Occasionale; *l'entità del compenso* deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo
3. Per incarichi di importo inferiore ad euro 10.000,00 lordi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato espletata attraverso Una lettera d'invito contenente gli elementi di **Cui** al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del Successivo art. 44.

Art. 7

Modalità e criteri per la selezione degli esperienze mediante procedure comparative

1. Il responsabile competente Procede alla selezione dei candidati che Partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati Secondo le indicazioni dell'avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto,
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche interarea composta a titolo gratuito da personale collocato nella categoria D, nominata con suo **atto** e dallo stesso presieduta
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, Sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci **Unità** ; il Punteggio per il colloquio **non** può essere superiore ad un terzo del Punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente,
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa
6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

Art. 8

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 643 il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorra una delle seguenti situazioni.

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 44, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione)

c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che non solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore ad € 5.000,00 lordi.

Art. 9

Liste di accreditamento di esperti

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento nei casi indicati nell'art. 6, terzo comma, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Art. 10

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;

b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo occasionale o coordinata e continuativa;

c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;

- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche.
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il Contratto per inadempimento.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 12

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con Continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un

vincolo di coordinamento nazionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di ~ orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla 1) Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Affari Generali.

Art. 13

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 14

Registro degli incarichi

I Anche ai fini di cui al precedente art. 13, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art. 49 e può essere suddiviso in tipologie.

3. Il Registro è gestito dal Servizio Affari Generali il quale:

- a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
- b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari d'incarico;
- c) garantisce le forme di pubblicità.

Art. 15

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto di spesa di cui al precedente art. 2, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata del presente regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione Per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune;
2. Un estratto del medesimo sarà trasmesso, a cura del Servizio Affari Generali, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.

Parere favorevole
In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Sante Lemoli

Parere favorevole
In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
////////////////////////////////////

Il Presidente
F.to Arch. Bruno Sansotta

Il Segretario Generale
F.to Dr. Arturo Tresoldi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 06 MAG 2008 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 06 MAG 2008

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Spurio

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 06 MAG 2008 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 06 MAG 2008 Prot. n° 3693

Data : 06 MAG 2008

Il Segretario Generale
F.to Dott. Arturo Tresoldi

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

- ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
 - ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
- Data: 06 MAG 2008

Il Segretario Generale
F.to Dr. Arturo Tresoldi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ardore, li 06 MAG 2008



Il Segretario Generale
Dott. Arturo Tresoldi

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Arturo Tresoldi

Delibera n. 7**COMUNE DI ARDORE**

Provincia di Reggio Calabria

(27)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Determinazione ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000, criteri generali, specificatamente relativi all'assegnazione di incarichi esterni

L'anno duemilanove addì Diciassette del mese di Marzo alle ore 16:45 convocato come avvisi scritti in data 11.03.2009 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nei locali della Biblioteca Comunale sita in Via San Francesco di Paola di Ardore Marina, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuseppe Grenci, in sessione ordinaria in prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome		Presenti (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome		Presenti (Si-No)
1)	Campisi	Giuseppe	Si	10)	Martelli	Alessandro	Si
2)	Bova	Bruno	Si	11)	Trento	Francesco	Si
3)	Sansotta	Bruno	Si	12)	Filippone	Sergio	Si
4)	Ferrò	Domenico	Si	13)	Romeo	Francesco	Si
5)	Pelle	Vincenzo	Si	14)	Panuzzo	Giuseppe	Si
6)	Fabiano	Giuseppe	Si	15)	Infusini	Armando	Si
7)	Grenci	Giuseppe	Si	16)	Angiò	Giuseppe	Si
8)	Muscatello	Filomena	Si	17)	Spataro	Roberta	Si
9)	Labadessa	Domenico	Si				

Presenti n.: 17;**Assenti n.: 0;**

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Arturo Tresoldi;

Il Presidente del Consiglio

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 16 su 16 Consiglieri assegnati al Comune e su 16 Consiglieri in carica, più il Sindaco Presente, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole, per come in calce riportato;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole, per come in calce riportato;

Dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si allontana il Consigliere Pelle Vincenzo presenti 16 assenti 1

VISTO l'art. 46. del D.L. 112/08, convertito con modificazioni nella legge 133/08 : "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, che così recita :

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, ((con modificazioni)) , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso))».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo ((degli enti territoriali))».

RITENUTO, pertanto, adeguare il regolamento previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 267/00, per fissare i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione

VISTO l'Articolo 89 del D. Lgs. 267/00- Fonti , che così recita :

Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

VISTO altresì l'articolo 48 dello stesso decreto - Competenze delle giunte, che così recita :

- 1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

RITENUTO pertanto necessario, preventivamente all'azione della giunta, approvare i criteri generali cui si dovrà ispirare il regolamento :

TENUTO conto della delibera n. 6/AUT/2008 del 14.3.2008 con cui la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha fissato le "Linee d'indirizzo e criteri interpretativi dell'art.3, commi 54-57 legge 244/2007 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza"

VISTA la Deliberazione n.183/2008 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, nella parte in cui prevede che in mancanza di legittime norme statutarie derogatorie, la competenza ad adottare regolamenti degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta, nel rispetto,

però, dei *criteri generali* stabiliti dal Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente locale (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma, lett. a), del T.U.E.L.).

Atteso che la deliberazione consiliare costituisce atto di indirizzo e coordinamento ovvero estrinsecazione tipica del potere-dovere di direttiva spettante al Consiglio, consistente nella determinazione preventiva dei criteri di base, cioè delle superiori linee generali ed astratte che devono presiedere (cui deve ispirarsi) la compiuta disciplina organizzativa e di dettaglio in punto di regolamentazione degli uffici e dei servizi spettante propriamente alla Giunta dell'ente locale.

Ancora in ordine alla natura dell'atto consiliare in discorso, si può ritenere che, salvo l'ovvio presupposto della sua conformità alle disposizioni di legge e statutarie disciplinanti la materia, la deliberazione dell'Assemblea elettiva determinativa dei criteri direttivi si configuri come provvedimento amministrativo di carattere generale, piuttosto che come atto regolamentare *strictu sensu*, sempre fermo restando che la legittimazione del regolamento giuntale risulta subordinata al presupposto essenziale dell'intervenuto atto consiliare in discorso.

Infatti, la dicotomia dell'iter regolamentare è rapportata al principio di competenza, il quale, nel delineare l'ampiezza delle attribuzioni, si fonda, a sua volta, sul profilo funzionale dell'attività (atto di indirizzo e programmazione, da una parte, atto di gestione ancorché a contenuto normativo, dall'altra) quale *discrimen* per la distribuzione, appunto, delle competenze tra l'organo assembleare e quello esecutivo.

L'articolazione funzionale delle attribuzioni come sopra individuate risponde dunque alla già richiamata esigenza di una più stringente regolamentazione degli incarichi esterni che non risulti, però, sottratta alla valutazione del Consiglio e, quindi, alla discussione ed al dibattito in seduta pubblica (principio di trasparenza).

Pertanto, una volta che il Consiglio, con la deliberazione di approvazione dei criteri generali, abbia proceduto alla individuazione strategica dell'architettura complessiva del sistema di affidamento degli incarichi esterni, la Giunta dovrà provvedere, nell'esercizio della propria potestà regolamentare di sviluppo, attuativi e di dettaglio, alla conseguente e coerente definizione della disciplina <<comune>> a tutti gli incarichi, cioè alla fissazione, sempre in conformità comunque a quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti, *dei limiti, criteri e modalità* di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, validi per tutte le tipologie di prestazioni.

Ne consegue che della eventuale mancata adozione delle norme regolamentari o dell'inosservanza dei criteri direttivi consiliari non potranno essere chiamati a rispondere i componenti del Consiglio, bensì i membri della Giunta in quanto trattasi di specifica attività regolamentare e di atti di espressione del potere di gestione dell'ente di cui per legge è depositario l'organo esecutivo.

Pertanto, l'art. 42, comma 2, D.lg. n. 267/2000 cit. attribuisce alla competenza del Consiglio comunale una serie di atti con la precisazione, contenuta nella parte finale della norma, che le deliberazioni in ordine agli argomenti enumerati nella disposizione non possono essere adottate nemmeno in via d'urgenza da altri organi dell'ente territoriale.

Ora, poiché la definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è demandata (lett. a) alla competenza esclusiva del Consiglio, ne discende che la Giunta non vi si può mai sostituire nemmeno in via d'urgenza.

Per concludere: l'*"an"* del regolamento giuntale nella materia *de qua* è subordinato, in ogni caso, all'intervento del presupposto imprescindibile costituito dalla deliberazione consiliare di determinazione dei criteri generali (sul punto v. pure delibera di questa Sezione n. 150/2008).

TUTTO ciò premesso

Ravvisata, quindi, l'opportunità di fissare alcuni criteri generali, specificatamente relativi all'assegnazione di incarichi esterni, dando atto che la regolamentazione, dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale in conformità ai principi delineati dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria con propria delibera n. 183 del 25 Luglio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 28/09/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, che si

allega alla presente deliberazione;

Presenti 16 votanti 16

Con 16 voti a favorevoli, astenuti 0 contrari 0

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, come segue i criteri generali, specificatamente relativi all'assegnazione di incarichi esterni, ai quali la Giunta deve attenersi nell'approvazione di una specifica regolamentazione che costituisce un allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e che risultano essere i seguenti:

1. dovrà essere previsto che l'Amministrazione possa conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con le eccezioni previste dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nei quali non è richiesto titolo di studio universitario, ma semplicemente la verifica del requisito della maturata esperienza nel settore :
 - attività professionali svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (es. ragionieri, periti, geometri, etc.),
 - attività rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali
2. Le disposizioni del regolamento dovranno applicarsi alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art 2222 del codice civile, aventi natura di attività professionale in via abituale, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o attività occasionale.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.
Gli incarichi possono essere conferiti unicamente per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
4. Trattandosi di compiti gestionali, la competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti/responsabili dei servizi di ciascuna area.
L'incarico deve essere formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato /collaboratore, in modo tale da evitare, in ogni caso, l'utilizzo dello stesso come lavoratore subordinato.
5. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione, precedute da idonea pubblicità, con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
6. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.
l'importo complessivo degli incarichi da assegnare annualmente viene fissato nel bilancio preventivo. In sede di prima applicazione e relativamente al solo anno 2009, si farà riferimento agli stanziamenti del bilancio in corso e comunque l'importo complessivo delle collaborazioni non dovrà eccedere il 5% del totale delle spese di personale
7. Dell'avvenuto affidamento dell'incarico deve essere data pubblicazione sul sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni e, se di importo superiore ai 5.000 euro, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005; in caso di omessa pubblicazione, la

liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile del servizio (art. 3, comma 54 della legge 244/07).

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 244/07, il regolamento andrà inviato alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

8. Deve essere specificato che le disposizioni del regolamento e gli annessi obblighi di pubblicità non si applicano ai seguenti incarichi:

- incarichi di collaborazioni meramente occasionali
- incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'amministrazione;
- incarichi a organismi di controllo interno, nuclei di valutazioni o altri incarichi espressamente esclusi dalla legge;
- incarichi conferiti ai sensi del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006
- gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL

Parere favorevole
In ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Sante Lemoli

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Grenci Giuseppe

Parere favorevole
In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale
F.to Dr. Arturo Tresoldi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 20 MAR 2009 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 20 MAR 2009

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Spurio

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 20 MAR 2009 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 2153

Data: 20 MAR 2009

Il Segretario Generale
F.to Dr. Arturo Tresoldi

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

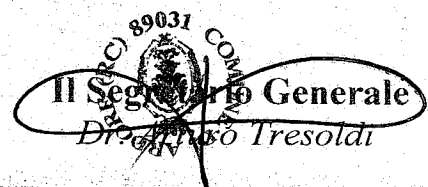
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- ✓ Ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data _____

Il Segretario Generale
F.to Dr. Arturo Tresoldi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data 20 MAR 2009



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20 MAR 2009 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale
F.to Dr. Arturo Tresoldi